



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

*Sezione Seconda civile e crisi d'impresa*

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Sergio Rossetti

Presidente

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

Dott.ssa Rosa Grippo

Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO EX ART. 44 COMMA 1 CCII**

Letto il Ricorso, depositato per via telematica, EX ART. 44, COMMA 1, CCII da **MECCANICA R.P.C. S.R.L., con sede legale a CORSICO (MI) VIA TOGLIATTI 11/13 cap 20094 Domicilio digitale/PEC MECCANICARPC@PEC.NET Numero REA MI – 493516 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 00733670152**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* consigliere di amministrazione ROBERTO CIABATTONI nato a MONZA (MI) il 27/02/1969 Codice fiscale: CBTRRT69B27F704I, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti (doc.1) in calce al ricorso, dall'Avv. Piero Ferrari (c.f. FRRPRI70R03F952H) del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Robbio (PV), Via Garibaldi, n.11 (pec: piero.ferrari@vigevano.pecavvocati.it)

dato atto che nelle conclusioni del predetto ricorso, la società ricorrente chiede quanto segue:

*“...In via principale: concedere un termine massimo o, in via subordinata, un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, per la presentazione di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, corredata dal piano economico – finanziario, dall’attestazione di veridicità dei dati, dall’attestazione di fattibilità da parte del professionista indipendente incaricato e dalla documentazione di cui all’art. 39 I co. C.C.I.I.”;*

viste le precisazioni di cui alla memoria difensiva del 15.12.2025 e all’udienza in data odierna, che configurano idonei mutamenti delle circostanze anche interne all’organizzazione aziendale (acquisizione di nuove commesse nell’anno 2025) ai fini della riproposizione della domanda di accesso con riserva, sicchè *re melius perpensa* deve essere concesso il termine ex art. 44 ccii;

**PRESO ATTO**



che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;

che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, una situazione patrimoniale e contabile aggiornata al 30.9.2025, l'elenco nominativo dei creditori/fornitori (che dovrà essere integrato al più presto ed inviato al CG con l'indicazione del relativo grado di privilegio e con gli indirizzi PEC), un'aggiornata visura camerale, la delibera/determina ex art. 120-bis CCII contenente decisione di depositare domanda di accesso con riserva ex art. 44 ccii del 4.7.2024 (a rogito del notaio in Vigevano Luisa Cellerino Repertorio N. 49.518 Raccolta N. 14.601, che in caso di deposito della proposta "piena" dovrà essere adottata nuovamente in quanto risalente nel tempo);

#### RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale (totale attivo di stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2024 pari ad € 3.523.615,00 superiore ad € 300.000, ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. D CCII), sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato quantomeno di crisi, evincibile anche dalla narrativa del ricorso sulle cause della crisi, per come esposte alle pagine 8-9 del ricorso e della perdita di esercizio di cui agli ultimi bilanci di circa € 62.000;

- che sussiste ad oggi la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere sulla domanda ex art. 44 ccii, atteso che la società ha sede legale e COMI a CORSICO (MI) VIA TOGLIATTI 11/13;

- che può dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto con *dies a quo* decorrente **dall'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria**, di cui all'art. 45 comma 2 CCII;

- che deve concedersi ex art. 44 co. 1 lett. A) il termine richiesto nella misura massima di giorni sessanta come da richiesta, dati i volumi dell'esposizione debitoria complessiva, considerata la necessità di complessa elaborazione della preannunciata proposta/piano e l'impegno richiesto all'attestatore nella verifica delle poste attive e passive;

- che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall'art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo;

- che si determina come da dispositivo ex art. 44 c.1 lett. d) la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito ex art. 44 c.1;

**pqm**

Visto l'art. 44 CCII;



- 1 . concede alla ricorrente **termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione del presente decreto nel registro delle imprese a cura della cancelleria** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti oppure di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 *bis*, CCII;
2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. **DIEGO PIANCA C.F. PNCDGI75P09B019N**, iscritto all'albo dei gestori ai sensi dell'art. 356 CCII, che dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall'art. 44 comma 2 CCII;
3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti.
4. dispone che la ricorrente:
  - 4.1. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € **12.000,00** necessaria per le spese della procedura sino alla scadenza del termine concesso ex art. 44 c.1 CCII, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito, in agenzia scelta dal Commissario Giudiziale;
  - 4.2 allo scadere del termine perentorio mensile in data **16 gennaio 2026 e 16 febbraio 2026** depositi in cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo difensore, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria,



allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4.3. che la società depositi dunque mensilmente in data **16 gennaio 2026 e 16 febbraio 2026** oltre alla predetta relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano anche un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria dell'impresa, dando conto di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui, **cui seguirà motivato parere del commissario giudiziale;**

**5. manda alla cancelleria per le comunicazioni ed iscrizioni al registro delle imprese, alla ricorrente, al C.G. nominato e per gli altri adempimenti di rito;**

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 18 dicembre 2025.

Il Presidente

*Dott. Sergio Rossetti*